

Con la sentenza n.17372/2014 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di reintegro del lavoratore illegittimamente licenziato, specificando le finalità di (art.18, Legge 300/1970): “restituire in integro” la relazione del lavoratore col “posto di lavoro”, in ogni suo profilo, anche non retributivo. Pertanto non ottempera all’ordine del giudice il datore di lavoro che si limiti a versare al lavoratore la retribuzione e a consentirgli l’ingresso in azienda per attività sindacale, senza permettergli di riprendere il lavoro.

Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 17372 del 30/07/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)